

**NOTE STORICHE SUL S. OFFICIO
DI AQUILEIA E CONCORDIA**

Luigi De Biasio
[1976]

Premessa.

L'interesse degli studiosi per il materiale documentario conservato nell'archivio del S. Ufficio a Udine si manifestò già sul finire del secolo scorso. Furono, allora, alcuni cultori di storia locale che, muovendo da prospettive di ricerca assai differenti, vi dedicarono alcuni lavori di notevole rilievo⁽¹⁾.

L'opera più significativa fu quella di Antonio Battistella che diede l'avvio ad una serie di studi sulla Riforma in Friuli⁽²⁾. Nessuno, tuttavia, poté attingere alla fonte archivistica originaria, perché gli ambienti della Curia udinese erano contrari ad una consultazione diretta dei documenti. Tutti si sono dovuti limitare all'analisi del regesto dei primi mille processi inquisitoriali, conservato già allora, inespugnabilmente, nella biblioteca civica di Udine⁽³⁾.

Nel 1951, Pio Paschini, sviluppando una sua precedente ricerca⁽⁴⁾, riprese in esame il problema della diffusione dell'eresia protestante nella diocesi di Aquileia⁽⁵⁾. Anch'egli però, pur avendo potuto prendere in visione due manoscritti che contengono gli epistolari dei due vicari patriarcali che ressero la diocesi aquileiese durante la seconda metà del Cinquecento, Jacopo Maracco e Paolo Bisanti, ignorò completamente gli atti processuali dell'Inquisizione udinese.

In quest'ultimo decennio, gli studi sulla vita religiosa in Italia durante il Cinquecento e sui problemi connessi con la Riforma si sono moltiplicati⁽⁶⁾ ed è cresciuto assai anche l'interesse verso il fondo inquisitorio di Udine⁽⁷⁾. La sua importanza è stata sottolineata recentemente da Giovanni Miccoli con queste precise espressioni: "Il fondo documentario del tribunale dell'Inquisizione del patriarcato aquileiese, conservato presso l'archivio arcivescovile di Udine, costituisce una vera miniera non solo per la storia della diffusione dell'eresia nelle zone venete del patriarcato, ma anche e soprattutto, attraverso le ricche e numerose deposizioni testimoniali, per la storia della vita e della pratica religiosa nelle sue varie manifestazioni: è un aspetto questo finora solo assai marginalmente sfruttato nell'esame dei processi per eresia, e tuttavia, com'è evidente, di grande interesse, in quanto permette di cogliere direttamente, attraverso le domande degli inquisitori e soprattutto attraverso le

¹ G. MARCOTTI, *Donne e monache. Curiosità*, Firenze 1884; V. OSTERMANN, *La vita in Friuli. Usi, costumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari*, Udine 1894; A. LAZZARINI, *Leggende friulane*, Udine 1915.

² A. BATTISTELLA, *Il S. Ufficio e la riforma religiosa in Friuli. Appunti storici documentati*, Udine 1895; A. BATTISTELLA, *Brevi note sul S. Ufficio e sulla riforma religiosa in Friuli*, Udine 1903; A. BATTISTELLA, *Un temuto ritorno del Vergerio in Friuli*, in "Archivio Veneto Tridentino", VIII (1925) pp. 183-204.

³ Biblioteca Civica di Udine (B.C.U.), Ms. 916, "Novus liber causarum S. Officii Aquileiae, regestum scilicet denunciatorum, sponte comparitorum, atque per sententiam, vel aliter expeditorum, ab anno 1551 usque ad annum 1647 inclusive¹".

⁴ P. PASCHINI, *Riforma e Controriforma al confine nord-orientale dell'Italia*, in "L'Arcadia. Atti dell'Accademia per l'anno 1919 e scritti per i soci", IV (1923) pp. 321-338.

⁵ P. PASCHINI, *Eresia e riforma cattolica al confine nord-orientale d'Italia*, Roma 1951.

⁶ M. ROSA, *Per la storia della vita religiosa e della Chiesa in Italia tra il '500 e il '600. Studi recenti e questioni di metodo*, in "Quaderni storici", 15 (1970) p. 673.

⁷ L. FIRPO, *Appunti campanelliani: G.B. Clario nei processi dell'Inquisizione ed un caso di omonimia*, in "Giornale critico della filosofia italiana" XXIV (1953) pp. 272-284; A. ROTONDO, *I movimenti ereticali nell'Europa del Cinquecento*, in "Rivista storica italiana", LXXVIII (1966) p. 134, nota 104; C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino 1966; C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1976; P.C. IOLY ZORATTINI, *Il diavolo del S. Ufficio e tradizioni popolari friulane*, in "Rassegna di Pedagogia", XXVI (apr. sett. 1968) pp. 84-130; P. C. ZORATTINI, *Un friulano e un indovino ebreo in una causa del Santo Ufficio agli inizi del '600*, Udine 1968; G. AQUILECCHIA, *Appunti su G.B. Della Porta e l'Inquisizione*, in "Studi Secenteschi", IX (1968) pp. 3-31; M. ROMANELLO, *Culti magici e stregoneria del clero friulano (1670-1700)*, in "Lares", XXXVI (1970) pp. 341-371; C. GINZBURG, *I costituiti di don Pietro Manelfi*, "Corpus Reformatorum Italicorum", Firenze-Chicago 1970; L. DE BIASIO, *L'eresia protestante in Friuli nella seconda metà del secolo XVI*, in "Memorie storiche forogiuliesi", LII (1972) pp. 71 - 154; L. FIRPO, *Relazione al Convegno di studi su Eresia e Riforma in Italia, tenuto a Torre Pellice il 1-2 sett. 1975 dove il notissimo studioso ha presentato il processo contro l'eretico Pietro Kuplenik*.

E' in corso di stampa un saggio di S. CAVAZZA, *Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento*, in "Studi goriziani" 1976.

risposte e le testimonianze degli interrogati, anche se quasi sempre costruite, interessate, di comodo, l'immagine elementare di vita religiosa ortodossa che circolava e veniva fatta circolare tra il laicato" (8).

Al giudizio formulato da Giovanni Miccoli che ha anche preannunciato una edizione del primo lotto dei processi dell'inquisizione udinese, a cura di A. Del Col (9), credo si possa aggiungere una sola osservazione: chi ha scorso i primi mille processi, ha la sensazione che su questi testi si possa ricostruire non solo la vita religiosa di un mondo come quello friulano, ma si possano anche ricostruire tante altre pagine di storia nel senso più lato del termine.

IL S. OFFICIO DELL'INQUISIZIONE A UDINE

Un tribunale dell'inquisizione esisteva certamente, nella diocesi di Aquileia prima della metà del sec. XVI. Il Battistella fornisce parecchie notizie, sia pur frammentarie in proposito, soprattutto per quanto concerne l'epoca medioevale (10). Meno numerosi sono invece i documenti in rapporto all'Inquisizione in Friuli agli inizi dell'epoca moderna. Nell'archivio arcivescovile esiste un solo documento processuale: risale al 10 ottobre 1499 e riproduce un procedimento giudiziario che l'inquisitore dell'epoca, il frate Giorgio da Udine, aveva iniziato contro un eremita di nome Geremia, ad Aquileia; accusato "criminis manifeste heresis" (11) per cui era stato incarcerato. I dati che questo breve processo fornisce, non permettono però di ricostruire la struttura di un tribunale piuttosto complesso com'è stato quello inquisitoriale.

Dopo che Paolo III, il 21 luglio 1542, ebbe riorganizzato la Inquisizione romana, un tribunale del S. Ufficio venne costituito anche a Udine.

Non si conosce l'anno preciso della formazione, credo che si possa tuttavia ipotizzarne la costituzione tra il 1550 e il 1551.

Una testimonianza che mi sembra probante viene offerta da due lettere inviate dal doge Francesco Donato al luogotenente veneziano in Friuli: nella prima, il doge invita il suo rappresentante a presenziare a tutti i processi contro eretici e prescrive che anche in Friuli vengano adottate le stesse norme che erano state applicate nelle altre città del Dominio veneto; nella seconda, dopo aver accennato ad accordi intervenuti tra la S. Sede e la Serenissima, ordina al suo luogotenente di partecipare ad un in contro settimanale con il vicario patriarcale e l'inquisitore di Udine per esaminare i problemi relativi all'eresia; stabilisce inoltre che tutti i processi vengano tenuti nella città capoluogo (12). Il primo processo regolare, che ci sia stato conservato, risale al 1557 (13).

LA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE

Il tribunale inquisitoriale di Udine era composto dal patriarca o dal vicario patriarcale, dall'inquisitore, dal luogotenente veneto o da un suo rappresentante, da uno o più canonisti, da due dottori in legge della città, dal procuratore fiscale e dal notaio (14). La nomina dell'inquisitore e degli ufficiali spettava al collegio dei cardinali inquisitori generali, in base alle norme dettate dalla

⁸ G. MICCOLI, La storia religiosa, in "Storia d'Italia", voi. II, t. I, Torino 1974 p. 1039.

⁹ G. MICCOLI, La storia religiosa, cit., p. 1039, nota 1.

¹⁰ A. BATTISTELLA, Il S. Ufficio, cit., pp. 12-20.

¹¹ ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE UDINE (A.C.A.U.), S. Ufficio, busta 84, "Miscellaneo", carte non numerate; la carta su cui è riprodotto il processo è stata recentemente vergata in matita bleu con l'indicazione "inquisizione".

¹² A.C.A.U., S. Ufficio, busta 84, "Miscellaneo", carte non numerate: le due lettere, in copia autenticata, recano la data 6 novembre 1550, 26 settembre 1551.

¹³ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 1, "Acta S. Offici", processus n. 2.

¹⁴ A. BATTISTELLA, Il S. Ufficio, cit., p. 45

bolla di Paolo III ⁽¹⁵⁾; sembra tuttavia che, almeno in un primo tempo, fossero i superiori degli ordini religiosi a presentare i candidati alla carica di inquisitore. A Udine essi furono sempre dei religiosi appartenenti all'ordine dei frati Minori.

Accanto all'inquisitore, i documenti del S. Officio udinese ricordano anche un'altra figura caratteristica denominata "Commissarius subdelegatus". Il primo che ricoprì questa carica fu il vicario patriarcale Jacopo Maracco che venne a reggere la diocesi d'Aquileia nel 1566 ed abbinò le due funzioni di vicario e di "Commissarius" dell'Inquisizione romana ⁽¹⁶⁾. Dopo di lui ci fu un altro "Commissarius", il frate domenicano Santo Cittinio del convento di S. Pietro martire di Udine. Anch'egli operò accanto all'inquisitore ufficiale e talvolta addirittura fu lui a presiedere il tribunale ⁽¹⁷⁾. Dopo il 1573, questa figura scompare o viene ricordata solo rarissimamente negli atti dei processi.

La nomina dell'inquisitore avveniva secondo una prassi ben precisa. Dapprima egli riceveva la bolla di nomina, controfirmata dai cardinali dell'inquisizione centrale ⁽¹⁸⁾; quindi si portava in sede ove riceveva il giuramento dei ministri del tribunale ⁽¹⁹⁾; infine pubblicava l'editto con il quale intimava a tutti di denunciare, nello spazio di giorni sei, coloro che fossero anche semplicemente sospetti di eresia. L'editto portava sulla testata il nome del patriarca e veniva affisso alle porte del duomo, di tutte le chiese delle città ⁽²⁰⁾ e quindi diffuso nell'intera diocesi. Dall'analisi degli editti che ci sono rimasti, è possibile, tuttora, ricostruire minuziosamente non solo i capi di imputazione, ma anche i limiti di giurisdizione che l'Inquisizione centrale concedeva all'inquisitore di Udine.

Il titolo più frequente attribuito all'inquisitore udinese era quello di inquisitore di Aquileia e Concordia, ad indicare cioè che la sua giurisdizione si estendeva sui territori compresi nell'ambito delle due diocesi. Questa denominazione però non fu la sola e, sia nei primissimi anni come dopo la metà del Settecento, soprattutto dopo la soppressione del patriarcato di Aquileia avvenuta nel 1751, essa cambiò frequentemente come si può dedurre da una nota dell'archivio senza data e senza nome dell'autore, ma attribuibile, in base al confronto grafico, all'inquisitore Benoffi.

In realtà anche l'ambito della giurisdizione dell'inquisitore udinese cambiò e quindi si giustificano i diversi appellativi che egli ebbe: inquisitore di Aquileia e Concordia; della Patria del Friuli, delle diocesi di Udine e di Concordia ⁽²¹⁾.

Le due diocesi erano troppo vaste perché gli inquisitori udinesi potessero realmente adempiere il loro compito, soprattutto i territori tedeschi e sloveni, oltre che il Goriziano, sfuggivano al loro controllo e per questo il papa nominò dapprima il servita Francesco Berni come informatore dell'Inquisizione centrale nei territori della Stiria, Carniola, Carinzia e Goriziano e quindi creò addirittura un vero e proprio tribunale con giurisdizione sui territori di Trieste, Gorizia e Gradisca ⁽²²⁾.

La residenza abituale degli inquisitori udinesi era presso il convento di S. Francesco interiore. Qui erano stati costruiti o ricavati alcuni locali che servivano per l'attività del tribunale e qui ebbe sede,

¹⁵ *Magnum Bullarium Romanum*, t. VI, Augustae Taurinorum MDCCCLX, pp.344-346.

¹⁶ A.C.A.U., S. Officio, busta 1, "Acta S. Officii", processus n.8, c.4 r.

¹⁷ A.C.A.U., S. Officio, busta 3, "Acta S. Officii", processus n. 44, e. 1 r.

¹⁸ A.C.A.U., S. Officio, busta 95, "Variae S. Officii", carte non numerate, bolla di nomina dell'inquisitore Marco Antonio Crivelli.

¹⁹ Biblioteca Arcivescovile di Udine (B.A.U.), formulario per il giuramento dei ministri del S. Officio.

²⁰ A.C.A.U., S. Officio, busta 95, "Variae S. Officii", carte non numerate, editto dell'inquisitore d'Aquileia e Concordia, Giovanni Battista Angelucci, stampato a Udine nel luglio 1595.

²¹ A.C.A.U., S. Officio, busta 95, "Variae S. Officii", carte non numerate nota autografa dell'inquisitore Benoffi, intitolata "Se l'Inquisitore del S. Ufficio residente in Udine lasciando il titolo e la denominazione di Aquileia e Concordia in avvenire si debba dire Inquisitor e della Dioce si di Udine e di Concordia oppure Inquisitore nella Patria del Friuli".

²² A.C.A.U., S. Officio, busta 59, "Epistolae S. Officii 1588-1613" alla data del 3 luglio 1599.

almeno dal 1584 al 1747, anche l'archivio del S. Ufficio che passò poi nei locali della Curia di Udine ⁽²³⁾.

IL PROCESSO

Due erano i modi con cui prendeva l'avvio un processo: per iniziativa dell'inquisitore, oppure in seguito ad una denuncia. Questo secondo caso era il più frequente ⁽²⁴⁾. La denuncia doveva essere formulata all'inquisitore alla presenza del luogotenente o di un suo rappresentante; solo in casi rarissimi l'inquisitore poteva accettare una denuncia senza l'assistenza del rappresentante laico, in questo caso però doveva giurare di renderla nota durante la prima seduta del tribunale ⁽²⁵⁾. Il documento relativo era sempre firmato da una o più persone, indicava con esattezza il nome del presunto reo e le circostanze di tempo e di luogo ⁽²⁶⁾. Immediatamente l'inquisitore iniziava le indagini e, se il denunciato risultava colpevole, veniva citato dinanzi al giudice.

Non esisteva a Udine un luogo fisso per la "congregazione" del tribunale, esso veniva convocato, di volta in volta: nel palazzo patriarcale, in castello, nel convento di S. Francesco interiore, nella chiesetta di S. Giovanni sita, un tempo, nell'attuale piazza "Libertà", nella casa adiacente alla chiesa di S. Antonio, a fianco del palazzo dei patriarchi ⁽²⁷⁾.

Il processo vero e proprio iniziava con l'escussione dei testimoni, quindi, sulla base delle loro deposizioni, veniva interrogato il reo. Deposizioni e testimonianze erano raccolte dai notai ed una copia poteva essere richiesta dall'imputato che aveva la più ampia facoltà di difesa ⁽²⁸⁾.

Se le testimonianze erano concordi e l'imputato continuava a negare, lo si sottoponeva alla tortura ⁽²⁹⁾. L'ambiente per la tortura era situato nel castello del luogotenente, ma le torture potevano venire applicate anche nelle altre sedi.

All'imputato che confessava, veniva fissato il giorno per la sentenza. In quel giorno il tribunale si riuniva al completo, il procuratore fiscale pronunciava la requisitoria e chiedeva la pena, quindi il cancelliere leggeva ad alta voce il testo della sentenza che veniva poi firmata dall'inquisitore e dal patriarca o dal suo vicario.

Le pene comminate dal tribunale variavano secondo la gravità della imputazione. Il S. Ufficio di Udine decretò la condanna a morte per quindici volte, nell'arco di un secolo, ma le esecuzioni furono quattro, perché gli imputati fuggivano dalle carceri con una certa facilità ⁽³⁰⁾. La pena di morte veniva comminata contro gli eretici cosiddetti "ostinati", contro i "relapsi", coloro cioè che, dopo aver abiurato l'eresia, vi avevano nuovamente aderito; contro i contumaci. Dopo la pena di morte, quella alle galere veneziane era la più grave. Il 3 febbraio 1558, questa pena fu abolita perché i galeotti finivano per diffondere l'eresia tra gli altri compagni; il 3 novembre 1569 però la pena fu rimessa in vigore ⁽³¹⁾. Assai più frequenti erano le condanne al carcere temporaneo o perpetuo, oppure al bando dall'intero territorio patriarcale: questa pena poteva variare nel tempo, da un mese a tutta la vita ⁽³²⁾.

²³ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 86, "Redditus et introitus S. Officii e inventario dell'archivio", carte solo parzialmente numerate.

²⁴ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 3, "Acta S. Officii", processus n. 44, e. 1 r.-v.

²⁵ A. BATTISTELLA, Il S. Ufficio, cit., p. 55

²⁶ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 1, "Acta S. Officii", processus n. 6, c.1 r.

²⁷ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 1, "Acta S. Officii", processus n. 2, carte non numerate.

²⁸ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 2, "Acta S. Officii", processus n. 28, c. 73 r. -v.

²⁹ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 58, "Sententiarum libri I-II-III", Sententiarum contra reos S. Officii liber primus, c. 39 r.

³⁰ A. BATTISTELLA, Il S. Ufficio, cit., p. 66.

³¹ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 84, "Miscellaneo", carte non numerate.

³² A.C.A.U., S. Ufficio, busta 58, "Sententiarum libri I-II-III", Sententiarum contra reos S. Officii liber primus, c. 78 v.

Numerosissime e singolari erano poi le pene spirituali: recita di preghiere, digiuni periodici e penitenze varie.

La pena di morte, comunque, non veniva mai comminata quando l'imputato era disposto a rinnegare le sue convinzioni. L'abiura doveva essere pubblica e solenne quando l'eretico era stato anche un attivo propagatore delle proprie idee. L'unico modello completo di una abiura pubblica e solenne, fatta in Friuli, è quella di Paolo Vasio⁽³³⁾. Il processo inquisitoriale, nella sua fase conclusiva, poteva avere due sbocchi: l'assoluzione dell'imputato o la sua condanna a pene varie. Se la condanna era di morte, il reo veniva "abbandonato" al "braccio secolare" per la esecuzione. Il S. Ufficio, a questo punto, sembrava quasi voler nascondere la propria presenza, o quanto meno celarla dietro la responsabilità della autorità laicale.

Anche la formula di condanna aveva un certo tono sibillino: "relinquantur brachio saeculari qui, citra sanguinis effusionem et mortis periculum, suam sententiam moderetur".

La notizia dell'esecuzione veniva data in maniera piuttosto evasiva e compariva, in genere o al margine del processo oppure in qualche altro documento⁽³⁴⁾.

Quando la condanna era a pene minori, ma l'imputato veniva considerato pericoloso per la diffusione di idee ereticali, allora la sentenza veniva resa pubblica anche nel paese d'origine attraverso un documento che veniva affisso alla porta della chiesa⁽³⁵⁾.

L'intero processo, comunque, si svolgeva secondo una procedura chiaramente definita da una serie di norme giuridiche che, via via, si erano andate concretando fino a formare un testo vero e proprio, denominato "Praxis criminalis" e che ancora è conservato in copia all'archivio udinese⁽³⁶⁾.

NOTA CONCLUSIVA

L'analisi di mille processi che abbracciano quasi l'arco di un secolo, permette non solo di seguire l'opera del tribunale udinese nella tenace repressione di tutte quelle manifestazioni religiose che gli inquisitori consideravano come vere e proprie deviazioni dall'ortodossia cattolica, ma offre anche la possibilità di ricostruire, in tanta parte, la mentalità, gli atteggiamenti interiori e la vita stessa di una società, come quella friulana, in uno dei momenti più vivaci della sua storia.

Durante i primi trent'anni di attività, il S. Ufficio operò principalmente su due direttrici: la ricerca degli eretici e la confisca di tutti i libri che potevano avere attinenza più o meno indiretta, con l'eresia.

E in Friuli, non mancavano piccoli nuclei di eretici e circolava una grande quantità di libri e di opuscoli a stampa o manoscritti, di Lutero, di Melantone, del Vergerio, di Bernardino Ochino, del Brucioli, di Erasmo da Rotterdam. Provenivano dalla Germania, da Venezia, dal Goriziano e stavano a documentare, quanto meno, l'interesse che la Riforma protestante aveva suscitato.

Lo scrupolo degli inquisitori raggiungeva talora forme esasperate e finiva per configurare, come adesione all'eresia, anche semplici atteggiamenti di intolleranza religiosa. Si pensi al processo intentato contro Valentino Thisclar da Ospedaletto di Gemona, nella cui casa alcuni ospiti tedeschi di passaggio avevano sporcato con il gesso una immagine sacra che fu requisita come corpo di reato⁽³⁷⁾.

Ancor meno plausibili sembrano oggi a noi i sospetti di eresia che gli inquisitori nutrivano nei confronti di coloro che mangiavano carne o altri cibi in giorni proibiti dalla Chiesa. I processi formati in seguito a questo "reato" sono numerosissimi, nascono dal fatto che gli imputati parevano sospetti perché si comportavano alla stregua degli eretici, ma al di là di questa considerazione

³³ L. DE BIASIO, *L'eresia protestante*, cit., p. 83.

³⁴ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 3, "Acta S. Officii", processus n.44 e. 14 v.

³⁵ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 11, "Acta S. Officii", processus n. 219, carte non numerate; notifica del sacerdote Salvatore Secreto curato di Pontebba veneta in merito alla condanna di Gregorio Pellipario (Pellissario).

³⁶ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 88, "Praxis criminalis".

³⁷ A.C.A.U., S. Ufficio, busta 6, "Acta S. Officii", processus n. 102.

discutibile, gli atti processuali rivestono una grande importanza perché forniscono una quantità enorme di dati relativi alla attività economica ed alle condizioni di vita sociale delle classi più povere di tante zone del Friuli.

Dopo il 1580, i casi di eresia si vanno attenuando fino a scomparire nel Friuli veneto, mentre permangono ancora vivacissimi in tutta la Val Canale. Si apre allora il grande capitolo della magia che, del resto, aveva dato le sue manifestazioni già prima.

Due sono le forme di magia più comuni: quella a carattere popolare di cui si parla ampiamente nelle opere di Ginzburg e di Ostermann (³⁸) e quella a carattere colto. I processi celebrati tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento sono dovuti in gran parte a pratiche varie di magia.

E' un capitolo questo ancora da scoprire in gran parte perché, se è vero che una società prevalentemente contadina come quella friulana non poteva non esprimere la propria anima anche in termini magici, è anche vero che erano assai diffuse le forme di magia colta che si appoggiavano ai testi di Agrippa di Nettesheim, di Pietro d'Abano, di Giorgio Veneto (³⁹), di Bodin, o addirittura si riallacciava a forme diffuse in ambienti culturalmente assai elevati come la università di Oxford (⁴⁰).

E queste forme di magia erano note non solo negli ambienti più colti ma permeavano anche strati umili della società friulana.

A partire dal primo decennio del Seicento, i processi del S. Officio documentano un fenomeno nuovo: a Udine, a Marano e soprattutto a Palma si determina un vasto movimento di conversione al cattolicesimo da parte dei soldati residenti nelle piazzeforti (⁴¹). Quanto queste conversioni fossero sincere non è certo facile provarlo, i relativi processi però costituiscono un materiale documentario insostituibile per ricostruire la storia del presidio militare di Palma.

³⁸ V. OSTERMANN, *La vita in Friuli*, cit.; C. GINZBURG, *I benandanti*, cit.

³⁹ Un'ampia bibliografia relativa ai problemi della magia e della stregoneria è contenuta in E. SEGATTI, *La magia diabolica. La letteratura sui processi con particolare riferimento al primo Seicento tedesco (1900-1970)*, in "Rivista di letteratura e storia religiosa", a. VI (1970) pp. 573-608; P.C. IOLY ZORATTINI, *Per lo studio della stregoneria in Italia nell'età moderna*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", a. XXV, n. 1 (1971) pp. 231-237.

⁴⁰ A.C.A.U., S. Officio, busta 17, "Acta S. Officii", processus n. 373.

⁴¹ A.C.A.U., S. Officio, busta 27, "Acta S. Officii", processus n. 937.